

XXI.

TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto (pag. 625) — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 19) — Nella discussione generale parlano i senatori Astengo (pag. 626) e Bettoni (pag. 626) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 628) — Si riprende la discussione generale sul bilancio del Tesoro, e parlano il senatore Lucchini Giovanni (pag. 628), il relatore della Commissione di finanze, senatore Vacchelli (pag. 632), e il ministro del Tesoro (pag. 629) — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, tutti i capitoli del bilancio, coi riassunti per titoli e categorie e con gli articoli del disegno di legge (pag. 633) — Chiusura di votazione (pag. 676) — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione » (N. 15); « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrisponderci alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari » (N. 58); « Approvazione d'eccezioni d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative » (N. 64) (pag. 676) — Risultato di votazione (pag. 677) — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente tra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le R. navi armate » (N. 54) (pag. 678) — Si passa alla discussione generale del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. Marina » (N. 57); e parla il senatore Borgatta (pag. 679) al quale risponde il ministro della marina (pag. 680) — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 680) — Testo coordinato del disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie » (pag. 683).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta:

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie;
Maggiori e nuove assegnazioni e diminu-

zioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909;

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 19).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io vorrei pregare l'onor. ministro del tesoro di studiare se la legge sulle pensioni sia suscettibile di qualche modificazione.

E cito un esempio; abbiamo il massimo delle pensioni stabilito in lire 8000 e dopo la legge sul miglioramento degli stipendi degli impiegati governativi, questo massimo possono averlo ora molti impiegati, e non solo i più alti, pei quali soltanto era stabilito questo massimo.

Io non arrivo a dire che con questo massimo sia stata sancita un'ingiustizia, una iniquità, come mi suggeriscono i miei colleghi che mi stanno vicino, ma prego il ministro del tesoro a voler studiare questa questione perchè la contraddizione mi pare stridente. Dopo aver aumentato tutti gli stipendi, meno gli altissimi, ai quali pure si avrebbe dovuto usare un riguardo, quando questi liquidano la loro pensione, sono quasi condannati alla povertà, perchè da 15, 18 o 20 mila lire che riscuotevano all'anno di stipendio, si vedono ridotti a 8 mila lire lorde, cioè a circa lire 7200 nette; non mi pare nè equo, nè giusto.

Ripeto che non faccio proposte, ma prego il ministro del tesoro di voler studiare l'argomento, perchè siffatta contraddizione produce un senso di disgusto.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Il bilancio del tesoro passa quasi sempre o con rapida discussione, o talvolta anche senza che alcuna voce in quest'Aula sorga a commentarne il contenuto importantissimo.

Eppure è in questo bilancio che risiede la sintesi di tutta la vita dello Stato ed un'osservazione almeno sommaria non può che giovare all'interesse del paese.

Se tutti i cittadini potessero avere chiara la visione delle condizioni finanziarie dello Stato, certamente i governanti avrebbero facilitato il loro compito e molti malcontenti, molte agitazioni non troverebbero ragione d'essere fomentate.

Ma tale visione è ben lungi dall'essere generalizzata, così che parmi opera buona che in questo Consesso sorgano voci ammonitrici, che da un lato sieno d'incitamento ai favoriti dalla fortuna a sopportare con rassegnazione i gravami presenti e futuri, ai lavoratori a non esagerare nelle pretese di compenso all'opera loro.

In mezzo a tante buone qualità il popolo italiano ha il difetto di essere un po' impressionabile. Così avviene che alle volte ci illudiamo di essere enormemente ricchi mentre poi di fronte alla prima crisi, anche la più naturale, perdiamo ogni visione precisa del nostro stato e ci sembra d'esser giunti all'orlo del precipizio.

Questo stato d'incertezza va combattuto ed è dovere del Parlamento esercitando la propria azione di controllo sull'opera del Governo precisare lo stato di fatto delle nostre forze finanziarie.

Permettetemi, per esempio, che io vi ricordi un fatto poco lungi da noi.

Quando si è compiuta la conversione della rendita, per la quale l'Erario si è beneficiato di 20 milioni e d'altri 20 milioni si beneficerà fra pochi anni, parve che si fosse giunti all'età dell'oro.

Si diede lo sfogo a tutti i più svariati desideri. Gli appetiti parvero insaziabili; un giornale fra i più importanti d'Italia bandì persino

un *referendum* onde fissare il modo più utile per spendere degnamente questa somma.

Eppure a quel tempo non meno, anzi più che ora, urgevano le spese ferroviarie e quelle per la difesa del paese, ma ciò nonostante ad ogni bilancio sorgevano voci chiedenti nuovi e forti stanziamenti per opere od iniziative nuove.

Ed il povero ministro del tesoro, mi dia venia se lo commisero, ogniqualvolta stringeva i freni era oggetto di censure più o meno larvate e certamente ingiuste.

L'onor. Carcano non ha bisogno delle mie difese, ma non potrà negare sia per ciò utile chiarire anche qui le condizioni della nostra finanza.

Le due maggiori ragioni di spesa, e cioè quelle della guerra e della marina per un periodo abbastanza considerevole, impegneranno gran parte delle nostre risorse.

Le spese militari votate con slancio di patriottismo, che fan ben sperare del nostro paese, erano improrogabili, ed è ad augurarsi che bastino a metterci in grado di tenere il nostro posto dignitosamente ed utilmente nel consesso delle nazioni. È pure da augurarsi che una maggior calma e ponderazione presiedano le deliberazioni delle potenze europee sicchè non debbano esser tratte a rovina dalla mania d'armamenti, ma è certo che non siamo noi che possiamo dettar la legge del disarmo, epperò dobbiamo dare al nostro bilancio quel massimo vigore possibile onde non ci manchino mai i mezzi necessari per contrapporre alle eventuali insidie altrui.

Intendiamoci bene. Non è ch'io veda le cose finanziarie italiane sotto il colore oscuro. Sarebbe ingiusto non tener conto di tutti gli elementi che le compongono.

Il nostro bilancio, va prima di tutto dichiarato, è la sincerità fatta persona.

All'onor. Carcano, se non avesse i meriti patriottici e politici, che lo rendono caro al paese, basterebbe per aver ben meritato della patria il fatto d'aver conservato all'amministrazione della finanza italiana le più nobili tradizioni d'una limpidezza veramente ammirabile. Non artifici contabili altrettanto facili quanto deleteri, ma cifre precise, che sono buon fondamento alla tranquillità economica della nazione.

Per l'uomo che regge oggi il Tesoro, sulle condizioni dello stesso non possiamo che dichiararci lieti.

Ma ciò nonostante necessita scrutare l'avvenire e prepararci a qualunque evento.

Il credito nostro è certamente altissimo. La conversione della rendita, la recente operazione brillantemente eseguita per il primo riparto di emissione del nuovo titolo 3.50 %, di cui ebbi già occasione di rilevare la felice creazione nel dicembre scorso ed infine i corsi altissimi del nostro consolidato sono i documenti palmari di quanto ho asserito.

Ma due cose sono meno felici e vanno curate diligentemente: la bilancia economica troppo sfavorevole per noi e la recrudescenza del cambio che fece capolino se non in modo allarmante certo in guisa da imporre attenzione.

Ripeterò le ragioni ben note dei due fenomeni. La crisi americana, anzi mondiale, che abbiamo attraversato ha appunto influito sinistramente sulla nostra esportazione, e l'emigrazione diminuita ed i nostri connazionali specialmente dell'America del Nord, rimasti senza lavoro, fecero sì che le rimesse degli emigranti stessi diminuissero e da ciò per ripercussione salisse anche il cambio.

L'America del Nord va rientrando nello stato normale, l'emigrazione si è ravviata fortemente, i lavori nuovi molteplici e nei quali gli Italiani sono impiegati si riprendono ora, le rimesse degli emigranti dell'ultimo mese segnano già un aumento considerevole su quello del precedente, tutto fa credere che appena votate le nuove tariffe doganali agli Stati Uniti da questo lato potremo rietrare nelle normalità con beneficio e del cambio e dell'economia nazionale in genere.

Un'altra ragione di gran danno per noi fu il minor concorso dei forestieri acuitosi in questi ultimi mesi dopo il disastro di Messina e di Calabria. Infine il disastro medesimo che ci ha colpiti oltre che nel cuore anche nelle nostre forze finanziarie ha destato un qualche allarme nelle nostre rose speranze di ricchezza nazionale.

Ma *post nubila Sol* e dopo la crisi ritornerà certamente un periodo di floridezza quando l'insipienza dei popoli non faccia, come già accennai, sperperare le nostre forze in armamenti che per noi sono una dura necessità, ma che

per l'uman genere sono una vera sventura, quando passano il limite del giusto.

Tale dunque essendo lo stato nostro finanziario non resta che a precisare il modo di percorrere il futuro cammino.

E qui in breve riassumerò il mio pensiero.

A qualunque costo, sia pure di nuovi sacrifici a cui ogni buon cittadino e specialmente i più ricchi debbono sottostare pel bene della patria, devesi mantenere il pareggio, che rappresenta l'essenza vera del credito nazionale. Dare alla difesa del paese tutto quello che è necessario ricordando gli sforzi fatti dalla Germania, sforzi che imitati ora dall'Austria rendono le due alleate potentissime. Non creare nuovi servizi se non in quanto questi portino sviluppo tangibile e prossimo di nuova ricchezza.

Non aumentare gli organici e ridurli se possibile semplificando i congegni amministrativi e contabili.

Infine amministrare nel modo più solerte possibile sì da trarre là dove è consentito delle economie.

Ma nelle giuste economie non intendo comprendere quelle che potessero derivare da un minor concorso per aumentare la ricchezza del paese, perchè va ben distinta l'illuminata amministrazione dalla sordida grettezza non meno funesta degli sperperi inconsulti.

Nè scendo all'analisi affatto inutile in questo altissimo Consesso, e pongo fine al mio dire.

Non prima però di aver ricordato come in questi giorni sacri alle più sante memorie della patria il paese deve ritemprarsi a quelle rimembranze per essere pronto a qualunque sacrificio, a cui fosse chiamato per consolidare la fortuna ed assicurare l'avvenire d'Italia. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto.

Prego il Senato di volerne demandare l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed inviato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sul bilancio del tesoro.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, io sono entrato nell'aula quando il collega Astengo fece la sua proposta, che mi pare sia questa: invitare il ministro del tesoro a voler fare degli studi sulla opportunità di aumentare le pensioni e specialmente, se non ho male inteso, il massimo delle pensioni: locchè, in lingua povera, vorrebbe dire se non fosse il caso di aumentare la pensione a coloro che già hanno una pensione di otto mila lire.

Ora, permetta il Senato che io manifesti con molta franchezza la mia opinione sopra questa proposta dell'onorevole Astengo. Nessun dubbio, signori, che io al pari di tutti voi desidererei, se fosse possibile, che ai pensionati si dessero non otto mila, ma venti mila lire. E chi non riconosce che l'impiegato il quale ha avuto per tanti anni 10, 12, 15, 20 mila lire di stipendio, quando poi si trova ridotto ad averne soltanto otto di pensione deve necessariamente soffrirne? Ma come per maritarsi bisogna essere in due, così in questo caso bisogna anche ricordare le esigenze dell'erario.

Questa delle pensioni è, se non m'inganno, una specie di incubo che turba i sonni dei provetti finanziari e che, quindi, deve destare qualche apprensione anche all'attuale ministro del tesoro, perchè siamo ben lontani, onorevoli colleghi, dall'aver messo un punto fermo su questo capitolo di bilancio. Ora io avrei capito benissimo se l'onorevole Astengo avesse patrocinato il principio di accrescere il minimo delle pensioni. Il rincaro dei viveri, il rincaro degli alloggi, le condizioni generali di vita in questa nostra Italia sono oggi tali, da doversi ammettere che vi sono certe pensioni le quali non consentono al pensionato di vivere, tutt'al più gli consentono di non morire di fame.

Ove l'on. Astengo avesse posta così la questione, si sarebbe fatto portavoce di una questione che si agita in paese da qualche tempo. Se si agita spontaneamente o fittiziamente, io questo non so e non voglio esaminare, ma certo è che è una questione, la quale ha avuto ripercussione anche, credo, in Parlamento. L'ha avuta (e di questo ne son sicuro) nelle Amministrazioni locali, sia provinciali che comunali. Ora, seguendo i consigli del collega Astengo, il ministro dovrebbe studiare; sì, studi pure il ministro, io non mi oppongo purchè gli studi si facciano con occhio molto intento all'avvenire, perchè, o io m'inganno, o una volta aperto questo uscio sarà molto difficile chiuderlo. Prima di tutto questo primo passo segnerebbe già l'affermazione di una massima: le pensioni devono crescere in ragione dell'aumento del vivere, o press'a poco; principio, onorevoli colleghi, molto pericoloso. Io non dico di non essere un po' prevenuto nella materia; sono prevenuto, perchè il mio ideale sarebbe diverso e molto più radicale. Io vorrei che il ministro studiasse per trovare il modo di abolire tutte le pensioni, aumentando gli stipendi, togliendo le ritenute, e obbligando così gli impiegati a premunirsi da se stessi colla previdenza, pel tempo della vecchiaia e contro i pericoli della infermità. Se io dovessi ascoltare il mio cuore dovrei dire all'onorevole ministro: studi questo, e questo sarebbe un rimedio radicale che toglierebbe anche l'incognita dell'avvenire. Sulla via indicataci dall'onorevole Astengo andiamo, per carità, a rilento, perchè, stabilito il precedente che gli stipendi ormai liquidati e divenuti pensione, debbano aumentare in ragione dell'aumento dei viveri, sorgeranno mille altri bisogni sociali che troveranno nel principio affermato solidi argomenti per gravitare sempre maggiormente sul bilancio dello Stato.

Io non mi voglio perdere a fare ipotesi o paragoni, che sarebbero del resto molto facili, perchè non voglio consumare il tempo del Senato. Mi sorge poi un altro dubbio: È proprio questo il momento opportuno in cui il ministro del tesoro debba dedicarsi allo studio di un'argomento di questo genere?

Io ho udito con religiosa attenzione anche il discorso del nostro collega Bettoni, e quantunque egli non abbia negato le condizioni floride

del nostro bilancio, tuttavia mi parve che facesse delle restrizioni, non mentali; delle restrizioni molto eloquenti per convincerci, onorevoli colleghi, che in questo periodo della nostra finanza, cogli impegni presi e i bisogni che premono, sarebbe meglio eccitare il ministro a studiare il modo di restringere i cordoni della borsa, anzichè di allargarli. Nè basta, mi resta anche un altro dubbio, e lo dico francamente, nella speranza che il collega Astengo non me ne farà carico. Mi sorge cioè il dubbio che il Senato non sia la sede opportuna per muovere studii di simil fatta.

Io capirei che fosse venuta dall'altro ramo del Parlamento una simile proposta, ma qui siamo, o signori, diciamolo francamente, tutti troppo vecchi e quindi tutti vicini al trattamento di pensione (*si ride*) perchè sia proprio questa la sede opportuna per una proposta di tal genere. (*ilarità, approvazioni*).

Dunque concludo. Se si tratta di studiare per trovare un modo di risolvere la questione radicalmente, io alla mia volta eccito l'amico Carcano a farlo; se si tratta invece di studiare prefiggendosi soltanto il quesito se oggi convenga o meno di aumentare la misura delle pensioni nei suoi limiti massimi, allora io lo eccito a rimanere inerte, a non studiare, perchè, m'ingannerò, ma partita dal Senato una proposta di questo genere, sia pure sotto forma di eccitamento a studii, vorrebbe dire dare ansa a molte agitazioni in paese, le quali poi, m'ingannerò anche in questo, molto difficilmente la pubblica finanza potrebbe soddisfare. (*Bravo, approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Onorevoli senatori. Io mi studierò di rispondere colla massima brevità agli importanti discorsi che furono or ora pronunciati.

Comincio dall'onor. senatore Astengo. Ascoltando il suo discorso, pensavo di essere obbligato ad una lunga risposta, a esporre molte considerazioni, ma oggi posso chiamarmi uomo fortunato, giacchè gli onorevoli senatori Bettoni e Lucchini mi hanno sollevato da questo carico.

Essi hanno risposto meglio che io non avrei potuto fare al voto espresso dall'onor. sena-

tore Astengo, tanto nel campo dell'opportunità del momento, quanto in quello del merito.

Certamente, una riforma della legge sulle pensioni non si potrebbe limitare, come ha giustamente osservato il senatore Lucchini, ad aumentare i limiti massimi. Se delle riforme sono desiderabili nella nostra legge delle pensioni, prima di un ritocco nelle pensioni maggiori, è da invocarsi che si modifichino altre parti della legge stessa, specialmente riguardo al trattamento delle donne, delle vedove e degli orfani.

Io ebbi già occasione, quando si discusse in quest'aula il disegno di legge per la Cassa pensioni dei medici condotti, di fare qualche accenno su questo argomento e di esprimere l'augurio che venga presto il tempo di poter affrontare un problema così vasto e complesso qual'è quello di una larga riforma legislativa ed economica circa il trattamento di riposo ai funzionari dello Stato. Consento oggi pienamente col senatore Lucchini e col senatore Bettoni, su quanto essi hanno detto in proposito, e cioè, che non è ora il momento opportuno; perchè altri problemi incalzano, altri bisogni più urgenti si sono manifestati, e nuovi oneri inevitabili pesano sul bilancio dello Stato; e come bene avvertiva il senatore Lucchini, è pure necessario (ed in questo sono sicuro consentirà anche l'onor. senatore Astengo), è necessario prima e più di ogni altra cosa mantenere la solidità del bilancio, e per ciò evitare ora qualsiasi aumento di spesa che non sia in modo assoluto urgente e indispensabile.

Non è dunque oggi il giorno opportuno per trattare la questione delle pensioni. Tuttavia giova notare che anche dai discorsi pronunziati oggi in proposito è apparso come vi siano tre tendenze.

Una è quella più radicale accennata dal senatore Lucchini, che vorrebbe sopprimere senz'altro le pensioni, dando agli impiegati una retribuzione sufficiente, affinchè possano provvedere da se stessi ai bisogni della vecchiaia, mediante contratti di assicurazione volontaria con Società o Istituti di previdenza.

Ben altra è quella accennata dal senatore Astengo, che vorrebbe invece migliorare il trattamento delle pensioni di Stato, secondo il sistema vigente, il che significherebbe aumentare quel carico dell'erario, quel debito vita-

lizio, che già di per se stesso, anche senza innovazioni legislative, va continuamente aumentando ogni anno.

Fra codeste due tendenze opposte, ve n'è una che vorrebbe riformare la legge sulle pensioni, ma non soltanto nel senso di aumentare l'onere sul bilancio dello Stato, bensì anche nel senso di far contribuire in misura meno esigua, più equamente, gli stessi funzionari dello Stato, onde raccogliere i mezzi occorrenti per il servizio di pensioni congrue, anche a favore delle vedove e degli orfani.

Certamente la misura delle ritenute su gli stipendi, così come è oggi, è assai mite, troppo mite, e in una riforma della legge delle pensioni molto probabilmente occorrerà anche un modico aumento dei contributi da versarsi dagli interessati a favore proprio e delle proprie famiglie.

Passo ora a rispondere all'onor. senatore Bettoni. Qui il mio compito è assai agevole. Devo, prima di tutto, esprimere un vivissimo ringraziamento al senatore Bettoni, non solamente per le espressioni estremamente benevoli a me rivolte, ma ancor più per l'aiuto efficace ch'egli mi ha dato esponendo delle considerazioni piene di prudenza e di saggezza, intorno al modo di governare la finanza.

L'onor. Bettoni ha udito che io già approfittai del suo aiuto, rispondendo all'onor. senatore Astengo. Certamente i savi riflessi e i prudenti avvisi da lui esposti sono un aiuto prezioso per il ministro del tesoro, che deve ognora energicamente, e spesso penosamente, resistere a quelli che furono opportunamente chiamati i desideri eccessivi, e specialmente poi in materia di aumenti e di miglioramenti di organici.

Anche per questo io devo al senatore Bettoni uno speciale ringraziamento; come pure lo debbo al senatore Lucchini Giovanni, il quale vorrà tenersi, spero, soddisfatto delle mie brevi dichiarazioni sul tema delle pensioni.

Mi rimane ora un altro dovere da compiere verso l'onorevole Commissione di finanze.

Il diligentissimo suo relatore, senatore Vaccelli, nel proporre al Senato l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, lo accompagna con una dotta relazione, nella quale tratta più specialmente tre argomenti che io credo di poter riassumere sommariamente così: riscatto delle ferrovie;

riscatto dei debiti redimibili; circolazione monetaria.

Sul primo argomento, quello del riscatto delle ferrovie concesse all'industria privata, l'onorevole senatore Vacchelli premette una massima sulla quale non vi può essere dissenso. Egli esprime l'opinione, da me condivisa, che alle somme occorrenti per riscattare, nell'interesse dello Stato, talune ferrovie concesse all'industria privata, convenga far fronte con l'assunzione di debiti redimibili mediante emissione sul nuovo titolo al tre e mezzo netto.

Il senatore Vacchelli tratta poi un altro argomento speciale, il riscatto della linea Cremona-Borgo San Donnino. Quest'altra questione interessa pure il Tesoro, ma più specialmente entra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici. Il mio collega Bertolini è spiacente di non poter intervenire a questa seduta, essendo egli impegnato in altra discussione improrogabile nell'altro ramo del Parlamento. Egli però mi ha dato l'incarico di giustificare la sua assenza e di pregare la Commissione di finanze e l'onorevole relatore di voler differire questa questione speciale, che è in gran parte d'indole tecnica, alla discussione del bilancio dei lavori pubblici. Ed io confido che la Commissione di finanze e il senatore Vacchelli vorranno cortesemente consentire.

Passiamo al secondo argomento trattato nella importante relazione del senatore Vacchelli: il riscatto, o l'anticipata estinzione dei debiti redimibili. L'onor. relatore premette un diligente esame della situazione di fatto. Egli distingue, molto opportunamente, in vari gruppi i debiti redimibili esistenti a carico dell'erario; e nota che di alcuni, come delle Centrali toscane, manca il tornaconto di anticipare la estinzione.

Accenna poi una seconda serie di debiti redimibili pagabili all'estero, e nella massima parte in mano di creditori esteri; e osserva saggiamente che non all'estinzione di questi conviene dare la precedenza. Infatti, riguardo ad essi, va tenuto conto, non soltanto del desiderio di non destare doglianze nei nostri creditori all'estero, ma altresì della convenienza di evitare qualsiasi causa perturbatrice dell'andamento dei cambi.

E poichè ho pronunziato la parola cambi, mi sia permessa una breve digressione per ri-

levare l'importanza delle osservazioni in proposito esposte dal senatore Bettoni.

Egli ha notato che, in quest'anno, si è manifestata una esacerbazione nei nostri cambi coll'estero; e ne ha indagate le cause. Io aggiungerò soltanto, in linea di fatto, che il disagio del nostro cambio sulla Francia, un mese fa, era di 62 centesimi, poi andò via via mitigandosi, ed oggi è a 25 centesimi; ed è sperabile che l'attenuazione continui. Però, certamente, dobbiamo studiare tutti i modi per contribuire a mantenere il cambio mite ed anzi a renderlo favorevole a noi. Onde torna la ragione di ripetere come convenga ora dare la precedenza al riscatto dei debiti redimibili più onerosi e pagabili all'interno. Nè occorre ripetere che per compiere il riscatto, vi sono due vie; o pagare il nostro debito con mezzi di tesoreria, o sostituire ai titoli vecchi il titolo nuovo 3 e mezzo per cento, netto.

Conchiude questa parte della sua importante relazione il senatore Vacchelli, esprimendo il voto che alla estinzione dei vecchi debiti redimibili si proceda con la massima sollecitudine; ed io qui mi arresto. Io penso che l'egregio mio amico senatore Vacchelli, che è stato valentissimo ministro del tesoro, mi darà venia se mi astengo dal fare esplicite dichiarazioni in proposito, e che non mi vorrà disapprovare se seguo quella norma che impone il massimo riserbo in materia di credito.

Un migliore assetto dei vecchi debiti redimibili deve formare oggetto delle costanti cure del Tesoro. Scegliere i tempi e i modi opportuni dipende da circostanze molteplici. Da poco tempo si è compiuta la prima emissione di 150 milioni del nuovo titolo, il quale non ha fatto ancora la sua effettiva comparsa sul mercato. Proprio di questi giorni, l'Officina carte-valori di Torino ha eseguito, con non comune alacrità, la fabbricazione dei vari tipi di cartelle e certificati rappresentativi del nuovo debito redimibile in cinquanta anni, con l'interesse del 3 e mezzo per cento. Ora conviene attendere che se ne stabiliscano solidamente i prezzi, prima di parlare di altra emissione, che tutti vogliamo sia per compiersi a condizioni non meno favorevoli, e possibilmente migliori di quelle ottenute nel collocamento della prima categoria.

D'altronde, non è ora il caso di fare esplicite

dichiarazioni, anche perchè si tratta di un'operazione che vuol essere preordinata con la massima cautela, e che conviene annunciare solo al momento della sua attuazione.

Con questa breve risposta credo di avere accennate abbastanza le mie vedute sull'argomento, e spero che esse non tornino sgradite all'onorevole relatore della Commissione di finanze.

Mi limiterò a poche parole sul terzo argomento, pure assai interessante e opportunamente accennato nella relazione della Commissione di finanze, sulla circolazione monetaria.

Anzitutto il senatore Vacchelli rileva i vantaggi che alla nostra circolazione di moneta piccola e media deriveranno dalla recente convenzione stipulata fra gli Stati dell'Unione latina, nel novembre scorso, ed approvata nel decorso maggio dal Senato. Per quella convenzione si potranno migliorare le condizioni della nostra circolazione, essendo consentito all'Italia di coniare 20 milioni di lire all'anno, e per parecchi anni, di nuova moneta divisionaria d'argento, per due terzi, rifondendo scudi, e per un terzo impiegando verghe.

In un paio d'anni, 40 milioni di più, aggiunti ai 200 milioni circa di monete divisionarie da una e due lire ora in circolazione, varranno a far cessare o attenuare la deficienza che l'onorevole Vacchelli ha avvertito nelle monete piccole e medie, per lo scarso uso che ora si fa degli scudi.

Riassumendo in poche cifre lo stato odierno della nostra circolazione media e spicciola, noi abbiamo per 430 milioni di lire in biglietti da cinque e da dieci, in 320 milioni è stimato l'ammontare degli scudi di argento, e a poco più di 200 milioni sommano le monete di argento da una e da due lire; infine di circa 100 milioni è l'importo delle monete di bronzo e di nickel; nell'insieme, poco più di un miliardo. Assai utile ai piccoli scambi giungerà la emissione di nuove monete di argento da due e da una lira, che potranno, almeno in parte, supplire al disuso degli scudi d'argento o alla deficienza di biglietti da cinque lire; certamente, i bisogni della minuta circolazione saranno meglio soddisfatti di quello che non lo siano oggi.

Più avanti, a ben più largo campo volge lo sguardo il senatore Vacchelli, nella pregevole sua relazione. Egli segna le tracce di una ra-

dicale riforma di tutto il regime della circolazione e del baratto dei biglietti di Stato e dei biglietti di Banca. E i punti più salienti, fra gli altri, sarebbero questi: aumento dei biglietti di Stato contro deposito, non più di scudi e d'oro, ma di monete divisionarie di argento; le quali, com'è noto, hanno un valore intrinseco inferiore ai quattro decimi: cambio obbligatorio dei biglietti di Stato in moneta divisionaria, e dei biglietti di Banca in oro o in scudi (senza il cuscinetto dei biglietti di Stato).

Intorno a questi punti, sarebbe imprudente pronunciare giudizi senza un profondo esame di tutte le circostanze e di tutte le conseguenze.

È da vedere se così fatte innovazioni siano oggi utili e opportune. E i motivi da dubitare sorgono da varie considerazioni, vuoi rispetto all'andamento dei cambi, vuoi rispetto ai patti stipulati con gli altri paesi dell'Unione monetaria latina, vuoi per tutto il complesso ordinamento della nostra circolazione, e per la tutela delle riserve auree, faticosamente raccolte.

Ma, come già accennai, l'onor. Commissione di finanze ha tracciato delle linee di un'ampia riforma, indicando dei concetti, non come teoremi, ma come proposte meritevoli di studio e di esame. E di esaminarle e studiarle con la massima diligenza io prendo impegno, mentre ringrazio vivamente Commissione di finanze, e l'ottimo relatore, per l'autorevole appoggio al disegno di legge che ora attende i voti del Senato. (*Approvazioni*).

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Aderisco pienamente alle considerazioni esposte dall'egregio ministro del tesoro, e riconosco la necessità da parte sua di tutte quelle riserve, che ha fatto circa gli apprezzamenti e le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre in nome della Commissione di finanze.

Io poi, in relazione ai discorsi pronunciati dagli egregi colleghi, mi limito soltanto a dichiarare che aderisco pienamente a ciò che ha detto l'onor. Bettoni, il quale desidera economie in tutte le spese non assolutamente necessarie e ritiene che ci si debba arrestare nel votare aumenti di organici; aumenti che già attualmente devono impensierire, poichè assicurano

in prossimo aumento notevole dell'ammontare complessivo delle pensioni.

Gli aumenti degli organici, che abbiamo deliberato in questi ultimi tempi, faranno sentire immediatamente il loro effetto, perchè le pensioni si liquidano in relazione dell'ammontare medio degli stipendi, nell'ultimo quinquennio.

Mi dichiaro poi assolutamente contrario a qualunque modificazione che riguardi le pensioni già effettivamente liquidate. Questo è un debito liquidato, e non si può nemmeno pensare di sgravare le pensioni dalle imposte, perchè qualunque cittadino deve concorrere alle imposte (*approvazioni*), e non c'è ragione di modificare quelle sulle pensioni, quando non si modificano le imposte che attualmente sopportano gli impiegati dello Stato.

Detto questo, debbo riconoscere l'assoluta convenienza di studiare una modificazione della legge sulle pensioni, poichè realmente, per ciò che riguarda specialmente le vedove e gli orfani il trattamento che si fa a loro dallo Stato non risponde più a ciò che l'opinione pubblica esige e a ciò che fanno tutte le provincie e i comuni. Oggi anche quelli, che usavano applicare le leggi dello Stato, vanno modificandolo nel senso di migliorare il trattamento alle vedove e agli orfani. Alle vedove lo Stato non dà che il terzo della pensione, agli orfani una pensione minima in relazione al loro numero, quindi è certo questo argomento degno di solleciti studi.

Raccomanderei poi che si pensasse alla istituzione di una Cassa speciale per le pensioni, alla quale dovessero contribuire in determinate proporzioni lo Stato e l'impiegato, sempre con una percentuale sullo stipendio. Ricordo che l'isti-

tuire una Cassa-pensioni gioverebbe non solo allo Stato, perchè eliminerebbe ogni difficoltà su questo argomento per gli impiegati futuri, ma gioverebbe anche agli stessi impiegati, perchè si potrebbe istituirla in modo da rendere più facile agli impiegati stessi, se le condizioni della loro famiglia lo esigono, di andare in pensione in un determinato tempo. Mi limito a fare questa dichiarazione sommaria, richiamandomi ad un progetto di legge che contiene già un piano in questo senso, progetto presentato nel marzo del 1899, appunto per l'istituzione di una Cassa-pensioni.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Vorrei dichiarare che la raccomandazione ora fatta dall'on. senatore Vacchelli concorda con una simile raccomandazione, già espressa e di recente richiamata dalla Giunta generale del bilancio nella Camera dei deputati. Quando si discusse questo stesso bilancio del Tesoro nell'altro ramo del Parlamento, io ebbi occasione di fare una dichiarazione che sento il dovere di ripetere qui chiaramente: intendo dire che in uno studio di riforma della legge sulle pensioni dovrà essere tenuto presente il concetto raccomandato dal senatore Vacchelli, che segna la via di una soluzione equa e razionale (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,785,050 »
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,640 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	32,501,450 »
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	32,979,220 »
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880 »
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	987,170 »
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	94,230 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	593,250 »
		<hr/>
		380,048,890 »

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,511,260 »
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,519,040 »
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	220,790 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	18,251,090 »

	<i>Riporto</i>	18,251,090 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	24,685,512 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,178,635 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,510,225 »
		77,347,037 »
	<i>Debiti variabili.</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	317,550 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro (Idem)	6,200,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem)	1,103,025 »
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	20,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,000,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	300,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem)	12,477,470 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,818,045 »

	<i>Riporto</i>	21,818,045 »
25	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905. n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Idem)	19,840,810 »
26	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	3,020,480 »
27	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	50,000 »
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	14,028,181.47
29	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,310 »
30	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (nona e decima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1909 (leggi 14 luglio 1907, n. 494 e 9 luglio 1908, n. 424)	2,000,000 »
31	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
32	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lett. B della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324).	9,053,690 »
33	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,390 »
34	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
35	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	72,790 »
	<i>Da riportarsi</i>	113,081,709 47

	<i>Riporto</i>	113,081,709 47
36	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Tredicesima annualità)	3,856,141 »
37	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		<hr/> 117,042,850 47
	<i>Debito vitalizio.</i>	
38	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	85,443,900 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	915,000 »
40	Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori	25,000 »
41	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 »
		<hr/> 86,386,360 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
42	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537	3,000,000 »
	<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione agli operai.</i>	
43	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa	4,800
44	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso	2,300 »
		<hr/> 7,100 »
	Totale del debito vitalizio	<hr/> <hr/> 89,393,460 »

<i>Dotazioni.</i>		
45	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
46	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
47	Spese pel Senato del Regno.	560,000 »
48	Spese per la Camera dei Deputati	1,155,000 »
49	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo di viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
		2,597,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
50	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,221,600 »
51	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	330,748 »
52	Spese d'ufficio del Ministero	95,240 »
		3,647,588 »
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
53	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 »
54	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	720 »
55	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	20,000 »
56	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		41,120 »

<i>Corte dei conti.</i>		
57	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,261,370 »
58	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	222,030 »
59	Spese d'ufficio	40,000 »
60	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
61	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria.	30,000 »
62	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
63	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . .	25,000 »
64	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
65	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 »
		2,653,000 »
<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>		
66	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	95,000 »
67	Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,170 »
68	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza .	6,450 »
		106,620 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
69	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,059,400 »
70	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	20,740 »
71	Personale straordinario	12,440 »
		1,092,580 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	1,092,580 »
72	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
73	Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 »
74	Fitto di locali non demaniali (Idem)	39,750 »
		1,176,330 »
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
75	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economy delle Intendenze (Spese fisse)	2,444,360 »
76	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economy delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	12,200 »
77	Personale straordinario	5,700 »
78	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
		2,462,610 »
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
79	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse)	1,500,860 »
80	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	28,180 »
81	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	15,870 »
82	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell' officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua	12,655 »
83	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	1,500 »
84	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	19,500 »
85	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
86	Spese pei servizi del Tesoro	24,500 »
87	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 »
	<i>Riporto</i>	1,640,065 »

	<i>Riporto</i>	1,640,065 »
88	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,656,065 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
89	Personale di ruolo (Spese fisse)	74,500 »
90	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	8,413 »
91	Spese d'ufficio (Idem)	2,000 »
92	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	130,200 »
93	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	20,000 »
94	Scuola dell'arte della medaglia	15,000 »
		250,113 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
95	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	35,165 »
96	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	125,000 »
97	Spese di commissione e di cambio ed altre relative ai pagamenti al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	450,000 »
98	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	40,000 »
	<i>Riporto</i>	650,165 »

	<i>Riperto</i>	650,165 »
99	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	50,000 »
100	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria).	51,615 »
101	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	20,000 »
102	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	124,500 »
103	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
104	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
105	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	50,000 »
106	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
107	Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
108	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	71,000 »
109	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
110	Spese postali.	6,000 »
111	Spese di stampa	116,700 »
112	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	26,550 »
113	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
114	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa-obbl.).	<i>per memoria</i>
115	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	22,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,355,630 »

	<i>Riporto</i>	1,355,630 »
116	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	41,000 »
117	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
118	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
119	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67). (Spesa d'ordine)	67,702 »
120	Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	7,744 »
121	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	200,000 »
122	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
123	Spese casuali.	18,000 »
		1,892,076 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
124	Personale (Spese fisse)	43,060 »
125	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)	688,220 »
126	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine)	1,900,000 »
		2,631,280 »

Fondi di riserva.

127	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
128	Fondo di riserva per le spese imprevidite (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		5,000,000 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.***(Debiti variabili).*

129	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	1,000 »
130	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	6,500 »
131	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	30,000 »
132	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per risanare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	37,500 »

	<i>Riporto</i>	37,500 »
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	263,000 »
134	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni	1,680,000 »
135	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,300 »
136	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli art. 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 o articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50)	60,210 »
137	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza fra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9	1,762.40
138	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 - (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno)	229,690 »
139	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	2,630,462 40

	<i>Riporto</i>	2,630,462.40
140	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 »
141	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Diciassettesima annualità)	162,840 »
		5,293,302.40
	<i>Spese diverse.</i>	
142	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	252,200 »
143	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	2,500 »
144	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.	<i>per memoria</i>
145	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	36,170 »
146	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 »
147	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
148	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
149	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2.090.870 »

	<i>Riporto</i>	2,093,870 »
150	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e articolo 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 »
151	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286	<i>per memoria</i>
152	Anticipazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non Romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
153	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
154	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
155	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) - Spesa d'ordine	450,000 »
156	Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) - Spesa d'ordine	540,000 »
157	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Ventottesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374.	300,000 »
158	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1, comma 2°, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
159	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrim-	
	<i>Da riportarsi</i>	5,880,870 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	5,880,870 »
	poste comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa	50,000 »
160	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538)	<i>per memoria</i>
161	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, nell'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	<i>per memoria</i>
162	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369, e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385)	70,000 »
163	Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato	800,000 »
163 <i>bis</i>	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) Seconda rata)	130,000 »
		6,930,870 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
164	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	8,474,700 »
165	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,317,050 »
166	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,674,780 »
167	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,890,000 »
168	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,556,530 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	19,556,530 »
169	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 »
170	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	171,500 »
171	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	55,000 »
172	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
173	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Tredicesima annualità)	1,143,860 »
174	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,385,000 »
175	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata)	293,500 »
176	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria)	4,491,270 »
177	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria)	5,958,290 »
178	Mutui fatti dalla cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1909 (Spesa obbligatoria)	992,680.74
		34,117,630.74
	<i>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
179	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico	130,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	130,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	130,000,000 »
180	Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione e l'acquisto del materiale navale occorrente pel servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	13,000,000 »
181	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e art. 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		143,000,000 »
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
182	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
183	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
184	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	9,605,999.50
185	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
186	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,320 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,785,319.50

	<i>Riporto</i>	9,785,319.50
187	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche	1,000,000 »
188	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dell'art. 3, lettera <i>h</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
		14,485,319.50
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
189	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,172 »
190	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	16,505 »
191	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
192	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	517,590 »
		589,267 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
	Debiti perpetui	380,048,890 »
	Debiti redimibili	77,347,037 »
	<i>Da riportarsi</i>	457,395,927 »

	<i>Riporto</i>	457,395,927 »
Debiti variabili		117,042,850 47
Debito vitalizio		89,393,460 »
Dotazioni		16,050,000 »
Spese per le Camere legislative		2,597,000 »
		<hr/> 682,479,237 47
Spese generali di amministrazione.		
Ministero		3,647,588 »
Presidenza del Consiglio dei ministri		41,120 »
Corte dei conti		2,653,000 »
Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		106,620 »
Avvocature erariali		1,176,330 »
Intendenze di finanza		2,462,610 »
Servizio del Tesoro		1,656,065 »
Regia zecca e monetazione		250,113 »
Servizi diversi		1,892,076 »
		<hr/> 13,885,522 »
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		2,631,280 »
Fondi di riserva		5,000,000 »
		<hr/>
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		703,996,039 47
		<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	5,293,302 40
Spese diverse	6,930,870 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	12,224,172 40

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti	34,117,630 74
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	143,000,000 »
Anticipazione a provincie e comuni	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	14,485,319 50

TOTALE della categoria terza della parte straordinaria 194,102,950 24

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria 206,327,122 64

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) 910,323,162 11

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO 589,267 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	716,220,211 87
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	194,102,950 24
Totale spese reali	910,323,162 11
Categoria IV. — Partite di giro	589,267 »
Totale generale	910,912,429 11

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164)
 - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
 - » n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

- PITOLO n. 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
- » n. 35. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
- » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 49. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
- » n. 92. Spese d'esercizio della zecca.
- » n. 97. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
- » n. 98. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
- » n. 100. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevalori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
- » n. 104. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- » n. 106. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
- » n. 109. Telegrammi da spedire all'estero.
- » n. 113. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
- » n. 114. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
- » n. 119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
- » n. 121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
- » n. 125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse.
- » n. 126. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
- » n. 129. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 130. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 131. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie, fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 12, legge stessa ed art. 1, Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 135. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 142. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 143. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 145. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 148. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 154. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 155. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)
 - » n. 156. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).
 - » n. 165. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 166. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 167. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 169. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 170. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 171. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 172. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 176. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909.
 - » n. 177. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909.

- CAPITOLO n. 178. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento al 1° gennaio 1909.
- » n. 183. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 184. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 185. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria.
- » n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 39. Retribuzioni mercedi, soprassoldi, rimborso, spese di viaggio e compensi per lavori a cottimo, sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543.
 - » n. 40. Indennità di missione o compensi per lavori a cottimo al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.
 - » n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 42. Indennità agl'impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 55. Aggi di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).

- CAPITOLO n. 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 58. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.
 - » n. 59. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari.
 - » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 70. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi (tasse sugli affari).
 - » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 88. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro.
 - » n. 89. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro.
 - » n. 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 94. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 95. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro (Idem).
 - » n. 96. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 97. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 98. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 99. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 102. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 105. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 106. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

- CAPITOLO n. 109. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per i giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 117. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 118. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 120. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 121. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 122. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 123. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 124. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette)
 - » n. 125. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 126. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 127. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 128. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 129. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nello esercizio 1908-909 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 142. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella Compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
 - » n. 154. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 155. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 160. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 161. Aggiò agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 162. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici

e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

- CAPITOLO n. 163. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
- » n. 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 178. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
 - » n. 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 184. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 185. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 195. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 196. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 203. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 204. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 205. Vincite al lotto.
 - » n. 212. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 213. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 214. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- Capitolo n. 218. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
- » n. 219. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 221. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni nei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.
 - » n. 222. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.
 - » n. 223. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 230. Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per i servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
 - » n. 231. Pensioni degli operai delle saline.
 - » n. 233. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 235. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 236. Compra dei sali.
 - » n. 237. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, compensi al personale ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale.
 - » n. 240. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 241. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 242. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 246. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 252. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 255. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

- CAPITOLO n. 256. Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali.
- » n. 257. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 260. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » n. 261. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 262. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 263. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
 - » n. 264. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 282. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 283. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 284. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 285. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 286. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui a titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 383, art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116.
 - » n. 303. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 304. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 305. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 306. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 307. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 308. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

- CAPITOLO n. 309. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).
- » n. 311. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 312. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 314. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 315. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 316. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 317. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 318. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 319. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 320. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 321. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 322. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 323. Personale per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 324. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 325. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 326. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
 - » n. 327. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 328. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - » n. 329. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 330. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 331. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 32. Spese di giustizia.
 - » n. 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 48. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.

- CAPITOLO n. 12. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 126. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 151. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione media, rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 270. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 273. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie e i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell'interno.

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

CAPITOLO n. 30. Spese di liti.

- » n. 33. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 101. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 166. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
- » n. 167. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.

Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLO n. 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 41. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
- » n. 70. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
- » n. 89. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15).

Ministero delle poste e dei telegrafi.

CAPITOLO n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 22. Spese di liti.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
- » n. 46. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti, per prestazioni di custodia degli effetti postali e di mano d'opera per trasbordo in caso di interruzione di linee; per

trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo dei veicoli - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

- CAPITOLO n. 48. Compensi alla Società di navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti esercizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
- » n. 49. Trasporto delle valigie australiana ed indiana.
 - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 68. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
 - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
 - » n. 128. Retribuzione ai ricevitori postali-telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti telefonici pubblici per il servizio fonotelegrafico.
 - » n. 129. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.

CAPITOLO n. 130. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.

- » n. 131. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.
- » n. 133. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 145. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 3 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253.
- » n. 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
- » n. 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 20. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'Erario.
 - » n. 60. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 63. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 64. Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei Corpi per casi di forza maggiore.
 - » n. 65. Premi periodici agli ufficiali del Genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.

- CAPITOLO n. 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa d'indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, 16 maggio 1901, n. 176 e 28 giugno 1906, n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 47. Corpo Reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 70. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- CAPITOLO n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 24. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 25. Spese di liti.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 30. Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 39. Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della *Diaspis pentagona*, della *Brusca*, della *Mosca olearia* e di altri insetti nocivi agli olivi: sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc.
 - » n. 47. Spese per combattere la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 48. Viticoltura: acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi.
 - » n. 75. Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui Demani comunali del Mezzogiorno sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia.
 - » n. 79. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 81. Prezzo dei terreni espropriati in forza dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - » n. 82. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 85. Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 617.
 - » n. 108 bis. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - » n. 116. Compenso ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).

CAPITOLO n. 121. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

- » n. 130. Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
- » n. 155. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
- » n. 161. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
- » n. 162. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
- » n. 174. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 176. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
- » n. 200. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

CAPITOLO n. 86. Spese pei servizi del Tesoro.

- » n. 88. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Ministero delle finanze.

CAPITOLO n. 55. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 55 bis. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744) (Idem).
- » n. 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 56 bis. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744) (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 97. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 98. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 99. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 103. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

- CAPITOLO n. 104. Contribuzioni fondiari e - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 105. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 106. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 118. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 120. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 121. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 122. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 123. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 124. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 126. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 131. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 132. Personale degli ufficiali della guardia di finanza - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 133. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
 - » n. 134. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 135. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 138. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 140. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 141. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni, competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporti e spese varie attinenti al servizio suindicato.
 - » n. 146. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).
 - » n. 154. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 155. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 161. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

- CAPITOLO n. 162. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 163. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
 - » n. 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 178. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 183. Sussidio annuo ai comuni di 2^a, 3^a e 4^a classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti (art. 15 dell'allegato A alla legge 13 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 193. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 196. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).
 - » n. 212. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 214. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 219. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 222. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

- CAPITOLO n. 223. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
- » n. 233. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 240. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 241. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 242. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 246. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 250. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti.
 - » n. 252. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 257. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 262. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 277. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 279. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 281. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indebitati in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 283. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 285. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 306. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 313. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 314. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 315. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 316. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 317. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 318. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 319. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

CAPITOLO n. 323. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.

- » n. 324. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 325. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
- » n. 326. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
- » n. 327. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 328. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni-riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 329. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 330. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti dei singoli capitoli testè approvati, per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio

decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 455,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	10,000
	L.	<u>455,000</u>

Al conto consuntivo 1909-910 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione, per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione » (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 15).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alla Cassa di risparmio di Ronciglione, per la costituzione di un ospedale consorziale e di un asilo infantile una tombola telegrafica di lire un milione, secondo un piano da approvarsi dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato della tombola, netto dalle spese, per tre quarti sarà devoluto all'ospedale, l'altro quarto all'asilo infantile.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di li-

re 31,245.90, da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per lavori di stampa dei documenti finanziari » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per lavori di stampa dei documenti finanziari:

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge:

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 58).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 16,817.35 a un nuovo capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-1909 con la denominazione: « Saldo di spesa residua pertinente all'esercizio 1907-908, per la stampa dei documenti finanziari presentati alla Camera dei deputati durante l'esercizio medesimo ».

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 14,428.55 al capitolo n. 108 « Spese di stampa » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione d'eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 64).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 13,535.17, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 21: « Spese di stampa (*Bollettino ufficiale settimanale*) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 131.65, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 29: « Regi provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7902.21, verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 194: « Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed ai genitori di maestri elementari defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri »,

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

ANNARATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale interno al seguente disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

(Il Senato approva).

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 fra l'Italia e varii Stati d'Europa:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

(Il Senato approva).

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente tra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le R. navi armate » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 54).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è per l'esercizio 1909-1910 autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 6,000,000, per il servizio di cassa delle regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa di ogni successivo esercizio sarà determinata la cifra del conto corrente.

(Approvato).

Art. 3.

Con ordini sul conto corrente, sottoposti a norme analoghe a quelle stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per i mandati a disposizione, il Ministero della marina può aprire crediti a favore dei direttori di Commissariato militare marittimo.

Nello stato di previsione della spesa saranno pure determinate le delegazioni del tesoro sulle quali potranno essere rilasciati gli ordini di pagamento.

Per l'esercizio 1909-910 tali delegazioni del tesoro saranno quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 4.

Non si farà luogo a registrazione di un ordine sul conto corrente da parte della Corte dei conti, ed il rifiuto annullerà l'ordine medesimo, quando questo ecceda la disponibilità del conto corrente, oppure, quando ne sia avvenuta l'emissione, per titolo che non riguardi esclusivamente il fondo di scorta delle regie navi.

(Approvato).

Art. 5.

I direttori di Commissariato militare marittimo dispongono dei crediti loro aperti, mediante buoni a favore dei responsabili di cassa delle regie navi armate, in riserva, in allestimento e in disponibilità, per somministrare loro la dotazione di cassa della rispettiva nave.

(Approvato).

Art. 6.

La dotazione di cassa prelevata dal conto corrente, con le norme stabilite dagli articoli precedenti, costituisce il *Fondo di scorta* di ciascuna nave, l'ammontare del quale sarà determinato, per ciascun tipo e per ciascuna posizione amministrativa, con decreto del ministro della marina da registrarsi alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 7.

Non compete alcun fondo di scorta alle navi in disarmo. Nel caso di disarmo di una regia nave i responsabili di cassa dovranno eseguire la restituzione del fondo stesso nella cassa della Direzione di Commissariato militare marittimo del Dipartimento nella cui giurisdizione avviene il disarmo stesso.

Analogo procedimento sarà seguito nel caso di riduzione del fondo di scorta per il passaggio della nave dalla posizione di armamento o di riserva a quella di disponibilità.

(Approvato).

Art. 8.

Le somme restituite dai responsabili delle regie navi per cessazione o riduzione del fondo di scorta, sono immediatamente versate dai direttori di Commissariato militare marittimo nella locale sezione di tesoreria, che ne rilascia apposita quietanza.

L'ammontare delle quietanze di versamento è portato in aumento del residuo disponibile sul credito aperto al direttore di Commissariato militare marittimo che ha proceduto al versamento stesso.

(Approvato).

Art. 9.

I direttori di Commissariato militare marittimo presentano trimestralmente al Ministero della marina, pel tramite dei rispettivi delegati del tesoro che vi apporranno il loro visto, il rendiconto documentato delle somme erogate e di quelle versate, per essere riveduto e trasmesso alla Corte dei conti.

I direttori di Commissariato sono personalmente responsabili della regolarità dei prelevamenti ordinati e dei versamenti eseguiti sui crediti loro aperti.

I responsabili di cassa delle regie navi sono solidamente responsabili della regolare gestione del fondo di scorta, della sua ricostituzione periodica mediante il rimborso delle spese mensili di bordo sulla presentazione delle relative contabilità alle competenti Direzioni di Commissariato, non che della restituzione parziale o integrale del fondo stesso, nei casi di cui all'art. 7. Essi sono a tal uopo sottoposti alle disposizioni dell'art. 64 della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Uno stato dimostrante la situazione del conto corrente al principio e alla fine dell'esercizio finanziario scaduto e il riassunto delle operazioni compiute nell'esercizio stesso sarà compilato dal Ministero della marina, trasmesso al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture, parificato dalla Corte dei conti e posto a corredo del relativo conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'articolo 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1909.

Le modalità per la tenuta delle scritture, del conto corrente, per l'emissione degli ordini per

le aperture di credito, per i buoni da emettersi in conto dei crediti stessi, per le quietanze di versamento, per la contabilità delle spese di bordo o per il periodico rimborso delle medesime ai responsabili di cassa delle regie navi, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei ministri competenti, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1909-910, saranno soppressi i capitoli riflettenti il fondo di scorta per le regie navi armate.

Entro il primo semestre dell'esercizio medesimo sarà proceduto alla liquidazione del detto fondo, mediante versamenti da introitarsi ai residui del capitolo del bilancio d'entrata per l'esercizio 1908-909 « Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate », con le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina » (N. 57).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del n. 6 dell'ordine del giorno: « Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 57).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Dichiaro che do volentieri il mio voto favorevole a questo disegno di legge, che l'on. ministro della marina ha presentato, per la riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, tanto più che

il signor ministro nella sua relazione dice schiettamente che una parte di queste riforme sono quelle stesse, che dalla Commissione d'inchiesta sulla marina erano state proposte. Poichè io ho avuto l'onore di far parte di quella Commissione, è certo con compiacimento che vedo dal ministro accolte alcune delle proposte di quella Commissione; il che prova che l'opera da essa spiegata non è stata inutile.

Desidero però richiamare l'attenzione del signor ministro anche sopra un'altra riforma, che dalla Commissione d'inchiesta era stata formulata, e che fino ad ora non vedo tradotta in atti; intendo accennare alla soppressione delle casse dei quartiermastri nelle sede dei compartimenti marittimi.

Ove hanno sede gli uffici dei quartiermastri vi è anche il servizio di tesoreria fatto dalla Banca d'Italia per conto dello Stato, ed ivi per ciò si può affidare il servizio di cassa alla sezione di tesoreria, risparmiando una spesa, ed evitando all'Amministrazione della marina tutti i guai ed inconvenienti che possono avvenire, e che qualche volta si verificano, affidando la gestione d'ingenti somme ai quartiermastri. Ciò che in questi giorni è avvenuto alla cassa del quartiermastro di Taranto, mi sembra che sia la più bella prova della bontà della riforma, che la Commissione d'inchiesta aveva proposta, e confido che il signor ministro penserà ad attuarla.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ringrazio l'onor. senatore Borgatta delle cortesi parole rivoltemi per avere io preso in considerazione, e non per la prima volta, le proposte fatte dalla Commissione d'inchiesta.

Evidentemente queste riforme vanno fatte a grado a grado e non possono essere applicate tutte d'un colpo.

Circa la questione dei quartiermastri, l'osservazione dell'onor. senatore Borgatta calzava a proposito del progetto di legge che è stato testè approvato dal Senato per alzata e seduta, riguardante: « L'istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro e il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate ». Mediante questo progetto di legge noi veniamo a di-

minuire notevolmente il numerario giacente presso le Casse dei quartiermastri, perchè le navi si forniranno di fondi direttamente presso le delegazioni del Tesoro. Inoltre la ingerenza dei quartiermastri nella cassa principale non esisterà più, ma esisterà soltanto per la cassa secondaria che conterrà al massimo venti mila lire per i bisogni giornalieri.

Ciò permetterà di addivenire alla graduale soppressione dei quartiermastri, ed io non mancherò di concretare le relative proposte nel disegno di legge, che entro due anni dovrò presentare al Parlamento per la riforma del Corpo dei contabili, in forza della disposizione contenuta nell'articolo 9 dell'altro progetto che, già approvato dalla Camera dei deputati, viene ora sottoposto al Senato del Regno.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Non avevo mancato di leggere il disegno di legge relativo al conto corrente col Tesoro, votato dal Senato prima di quello che ora si discute, ma da quella lettura non era venuta fuori l'idea che il signor ministro fosse intenzionato di applicare la riforma, siccome oggi ha dichiarato: sono pertanto lieto di aver provocato le odierne dichiarazioni del signor ministro, dalle quali appare che, pel modo in cui egli darà esecuzione alla legge, verrà appunto a soddisfare il voto della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi è soppresso. Le sue attribuzioni, per quanto concerne la provvista, la conservazione e la distribuzione del vestiario, sono affidate in ciascun dipartimento o comando militare marittimo alle rispettive Direzioni di Commissariato militare.

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione dei militari del Corpo Reale equipaggi è affidata alle autorità alla cui immediata dipendenza sono posti: e così ai

Comandi di deposito, ai Comandi di distacamenti istituiti nelle rispettive circoscrizioni ed ai responsabili di bordo delle Regie navi.

(Approvato).

Art. 3.

Il « Fondo vestiario e spese generali » del Corpo Reale equipaggi è soppresso. I magazzini del vestiario sono sottoposti a norme analoghe a quelle vigenti per i magazzini delle sussistenze.

L'eventuale avanzo attivo risultante dallo stralcio del fondo suddetto sarà versato in Tesoreria e portato in aumento allo stanziamento del capitolo: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente ».

(Approvato).

Art. 4.

In ciascuno dei Regi arsenali marittimi le funzioni amministrative e contabili comuni a tutte le Direzioni dei lavori e indipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi, e cioè il servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e la liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi, sono accentrati in un ufficio di economato dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

(Approvato).

Art. 5.

In ciascuno dei Regi arsenali marittimi le funzioni contabili riassuntive e di riscontro, e la tenuta delle scritture relative sono affidate ad un ufficio di ragioneria dipendente dal direttore generale dell'arsenale.

Le scritture sopra indicate sono riassunte presso la ragioneria dell'Amministrazione centrale.

(Approvato).

Art. 6.

Presso le Sotto-direzioni autonome dei lavori le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono esercitate da uffici di economato e di ragioneria posti alla dipendenza del sotto-direttore.

(Approvato).

Art. 7.

È abrogata la legge 14 luglio 1907, n. 504, e ogni disposizione contraria a quelle contenute negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla modificazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Corpo Reale equipaggi a bordo ed a terra e per gli altri servizi delle navi, e del regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri marittimi.

Il ministro della marina è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 19);

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costruzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative (N. 64);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano e Osimo (Ancona), S. Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova (N. 52);

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 24 giugno 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 18 GIUGNO 1909

Sulle ferie giudiziarie

Art. 1.

Le ferie giudiziarie delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali durano sessanta giorni, di cui i primi quindici servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei Tribunali divisi in più Sezioni vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più Sezioni feriali promiscue; e, ove il personale mancasse, si provvede chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri di altra Corte e giudici di altro Tribunale, annualmente designati con decreto ministeriale.

Art. 2.

Nel corso delle ferie delle Corti d'appello e dei Tribunali non posson sospendersi o interrompersi la spedizione e la trattazione degli affari penali in cui siano persone detenute, nè, in sede civile, i giudizi possessori e di esecuzione, le procedure dei fallimenti e quelle di giurisdizione volontaria.

Degli altri affari civili possono trattarsi soltanto quelli ritenuti d'urgenza con provvedimento del presidente della Corte o del Tribunale.

Art. 3.

I magistrati delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali godono quarantacinque giorni di ferie.

Quelli delle Corti d'appello e dei Tribunali destinati a prestar servizio nel periodo feriale godono di un equivalente congedo da accordarsi loro in tempo anteriore al detto periodo.

È regolato in conformità il servizio degli uffici del Pubblico Ministero.

Art. 4.

L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale.

Avanti alla Corte d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare la data del principio del periodo feriale, anche in tempo diverso nelle diverse circoscrizioni, nonchè a dare ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.